

g. m. m.



Ordine del Giorno del 9/x/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

53

del

9-10-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE IN BASE ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI TARANTO CON DELIBERAZIONE N° 144 DEL 16-17/12/2005.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Comune di Taranto, azionista unico, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 144 del 16-17/12/2005, notificata all'Azienda in data 15/02/2006, ha approvato alcune modificazioni allo Statuto Sociale AMAT;

CHE tali modificazioni riguardano gli artt. 18 (Assemblea - costituzione e deliberazione); 19 (materie riservate all'Assemblea); 21 (consiglio di amministrazione); 29 (collegio sindacale); 45 (trasformazione-fusione-scissione);

RITENUTO necessario aderire alla volontà espressa dal Consiglio Comunale di Taranto di modificare lo Statuto Sociale AMAT che è finalizzata al perseguimento dell'obiettivo, dell'ente medesimo, di procedere alla cessione a soggetti privati della quota di maggioranza del capitale azionario;

CONSIDERATO che l'adeguamento dello Statuto Sociale deve essere disposto dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto, n° 144/2005 e relativi allegati;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 06.11.2006 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 07.11.2006 alle ore 10.30 in seconda convocazione.
2. Di nominare il Notaio Dott. PROSPERO MOBILIO, corrente in Taranto con sede in _____, per la redazione del verbale dell'Assemblea Straordinaria.
3. Di stabilire che l'Assemblea Straordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso lo studio del Notaio _____.
4. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria il seguente argomento: *"modifiche agli artt. 18 - 19 - 21 - 29 - 45 dello statuto vigente, giusta indicazione del Consiglio Comunale di Taranto - azionista unico - fornita con deliberazione n° 144 del 16-17/12/2005; deliberazioni conseguenti"*.

N° 53 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 53 del 09.10.2006

O G G E T T O

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI TARANTO CON DELIBERAZIONE N° 144 DEL 16-17 DICEMBRE 2005.

L'anno duemilasei, il giorno 09 (nove) del mese di Ottobre, alle ore 12.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il Comune di Taranto, azionista unico, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 144 del 16-17/12/2005, notificata all'Azienda in data 15/02/2006, ha approvato alcune modificazioni allo Statuto Sociale AMAT;

CHE tali modificazioni riguardano gli artt. **18** (Assemblea - costituzione e deliberazione); **19** (materie riservate all'Assemblea); **21** (consiglio di amministrazione); **29** (collegio sindacale); **45** (trasformazione-fusione-scissione);

RITENUTO necessario aderire alla volontà espressa dal Consiglio Comunale di Taranto di modificare lo Statuto Sociale AMAT, finalizzata al perseguimento dell'obiettivo, dell'ente medesimo, di procedere alla cessione a soggetti privati della quota di maggioranza del capitale azionario;

CONSIDERATO che l'adeguamento dello Statuto Sociale deve essere disposto dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto, n° 144/2005 e relativi allegati;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno **06 Novembre 2006** alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **07 Novembre 2006** alle ore 10.30 in seconda convocazione.
- B. Di nominare il Notaio Dott. Prospero MOBILIO, corrente in Taranto con sede alla via P. Amedeo, 9 - Taranto, per la redazione del verbale dell'Assemblea Straordinaria.
- C. Di stabilire che l'Assemblea Straordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede sociale dell'AMAT in via C. Battisti, 657.
- D. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria il seguente argomento:
"Modifiche agli artt. 18 - 19 - 21 - 29 - 45 dello Statuto Sociale giusta indicazione fornita dal Consiglio Comunale di Taranto - azionista unico - con deliberazione n° 144 del 16-17/12/2005. Deliberazioni conseguenti".

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

Prot. n° 15314 /US

Taranto lì 16 Ottobre 2006

RACCOMANDATA A MANO

*Al Commissario Straordinario di Taranto
Dott. Tommaso BLONDA*

*Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT*

*Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT*

Al Revisore Contabile AMAT

p.e. Al Notaio Dott. Prospero Mobilio

Oggetto: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

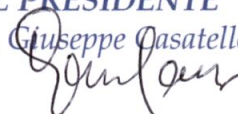
Giusta deliberazione n° 53 del Consiglio d'Amministrazione, riunitosi in data 09/10/2006, l'Assemblea Straordinaria della Società per Azioni A.M.A.T. è convocata, ai sensi dell'art. 14, comma 2 dello Statuto Sociale, per il giorno **06 Novembre 2006**, alle ore **10.30** in prima convocazione, presso la sede sociale dell'AMAT sita in via Cesare Battisti n° 657 in Taranto, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **07 Novembre 2006**, alle ore **10.30**, stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modificazione dello Statuto Sociale, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto – azionista unico – n° 144 del 16-17/12/2005. Deliberazioni conseguenti.**

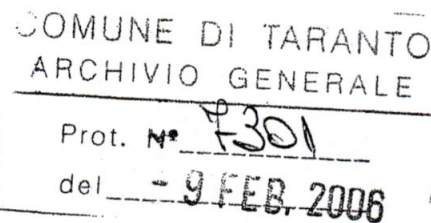
La partecipazione all'Assemblea è regolata dalle norme di legge e di Statuto.

MR

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Gasatello


COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Servizio Coordinamento Società Partecipate
Via C. Giovinnazzi n.3 Tel.099 4535038 int.20
Fax 099 4581816



Prot. int. n. 64 del 24 GEN. 2006

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n. 657

SEDE

OGGETTO: trasmissione deliberazione di Consiglio Comunale.

Si trasmette, in allegato, copia della deliberazione di Consiglio Comunale n.144 del 16/17 dicembre 2005, avente ad oggetto: "Statuto AMAT S.p.A. - Approvazione modifiche".

Distinti saluti.

L'ordine di IL DIRIGENTE
(Dott. Raffaele DI CAMPO)
IL CAPO UFFICIO
(Raffaele GALETTA)

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 2568
Del 15 FEB. 2006
P - Presidente
VP - Vice Presidente
D - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
UC - Contabilità/Bilancio
UA - Contratti Appalti
UI - Informatica
UE - Esercizio Movimento
UP - Personale
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri
US - Segreteria
UT - Tecnico
UF-PT - Off. Prod. Traffico
UF-RG - Off. Ragioneria





CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO****Statuto AMAT S.p.A. – Approvazione modifiche.**

*L'anno duemila cinque il giorno 16-17 del mese di **Dicembre** alle ore 18,00, in Taranto.*
*Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Vice Presidenza del Consigliere **Raffaele Leone** e con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. **Vincenzo Specchia**.*

Eseguendo l'appello nominale, sono risultati presenti:

	Assenti
1 DI BELLO Rossana – Sindaco	1
2 LEONE Raffaele	
3 BIANCHI Maddalena	
4 RICCHIUTI Cosimo	
5 LONOCE Lucio	
6 BITETTI Pietro	
7 DE MARTINO Michele	
8 MESSINESE Arturo	
9 PASTORE Pietro	
10 DI BELLO Vittorio	
11 LESSA Giuseppe	
12 DI CAMPO Donato	
13 BRISCI Salvatore	
14 AGLIATA Valeriano	
15 NEVOLI Anselmo	
16 DI CUIA Antonio	
17 CATANIA Nicola	2
18 LOMARTIRE Ugo	
19 UNGARO Giovanni	
20 VITANZA Francesco	

	Assenti
21 BRUNO Grazia	
22 PETRELLI Fiorentino	
23 NACCARI Giuseppe	3
24 CASTELLANETA Pasqua G.	4
25 MORELLI Gennaro	
26 VICO Ludovico	
27 LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni	5
28 LEMMA Anna Rita	6
29 CAPRIULO Dante	
30 CERVELLERA Alfredo	7
31 MOSCA Domenico	
32 D'ONGHIA Vincenzo	
33 TODARO Vincenzo	
34 CONDEMI Filippo	8
35 RENNA Cataldo	
36 FABRIZIO Giovanni	
37 BRUNETTI Raffaele	
38 DI GREGORIO Vincenzo	9
39 MALAGRINO' Clemente	10
40 POMES Vincenzo Fabrizio	11
41 VOCCOLI Francesco Paolo	

In totale N. 30 presenti su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.

*Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, trattandosi di **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.*

Entrano in aula il Presidente, Consigliere Nicola Catania, e i Consiglieri Pomes, Lemma e Cervellera ed esce il Consigliere Lonoce, per cui i presenti risultano n° 33;

Dato atto che risulta depositata la seguente proposta di deliberazione, durante la discussione della quale, come risulta dall'allegato processo verbale che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Consigliere Nevoli, chiesta ed ottenuta la parola, propone un emendamento alla proposta di deliberazione oggettivata qui di seguito riportato:

Allo Statuto, allegato alla proposta di deliberazione per approvarne le modifiche agli articoli 18, 19, 21, 29 e 45 del vigente testo, l'art. 21 del testo modificato viene così sostituito:

"Art. 21 – Consiglio di amministrazione

- 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.*
- 2. In caso di partecipazione azionaria minoritaria nella società, del Comune di Taranto, allo stesso viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.*
In caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, al Comune di Taranto viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere.
In caso di un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, al Comune di Taranto viene riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di due Consiglieri.
- 3. In caso di partecipazione minoritaria nella società, del Comune di Taranto, il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, scelto fra una terna di nominativi indicati dal socio privato.*
I poteri ad esso attribuiti sono disposti dall'art. 18, comma 7, del presente Statuto, escluso quelli non delegabili per legge.
- 4. La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea.*
- 5. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.*
- 6. Qualora vengono a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del C.C.. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.*
- 7. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.*
- 8. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione."*

Allo Statuto, allegato alla proposta di deliberazione per approvarne le modifiche agli articoli 18, 19, 21, 29 e 45 del vigente testo, l'art. 29 del testo modificato viene così

sostituito:

“Art. 29 – Collegio sindacale

1. *Il Collegio Sindacale è composto da n° 3 membri effettivi. Devono essere inoltre nominati n° 2 sindaci supplenti.*
2. *In caso di partecipazione azionaria minoritaria, nella società, del Comune di Taranto, a questo viene riservata la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di n° 1 (uno) Sindaco supplente.*
3. *Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.*
4. *I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2397, 2° comma, del Codice Civile.”*

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Nevoli ed ottiene il seguente esito: n° 21 voti favorevoli, n° 11 voti contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Todaro, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli) e n° 1 astenuto (Morelli), resi dai n° 33 Consiglieri presenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 69 del 13.7.2005 e n. 93 del 23.9.2005 ha approvato una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione della spesa ed al riequilibrio finanziario dell'Ente;

che, relativamente all'AMAT S.p.A., detti interventi prevedono anche la cessione a soggetti privati, mediante una procedura ad evidenza pubblica, della quota di maggioranza del capitale azionario posseduta dal Comune di Taranto quale socio unico;

che la Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 513 del 14.10.2005, ha incaricato il Responsabile del Procedimento della Commissione per l'Attuazione del Programma di Risanamento Finanziario di procedere in nome e per conto del Comune di Taranto, alla vendita del pacchetto azionario di maggioranza dell'AMAT S.p.A., secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente;

Considerato che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi relativi alla procedura di cessione del pacchetto di maggioranza dell'AMAT S.p.A., è necessario procedere all'adeguamento dello statuto vigente della società al fine di salvaguardare i diritti del socio pubblico minoritario a seguito della diversa composizione del capitale sociale;

che, a tal proposito, l'art. 116, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che lo statuto delle società a partecipazione non maggioritaria deve prevedere l'obbligo da parte dell'ente locale di nominare uno o più amministratori e sindaci;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle proposte di modifica statutaria limitatamente agli artt. 18, 19, 21, 29, 45 e secondo il testo allegato da sottoporre successivamente all'esame dell'Assemblea Straordinaria dell'AMAT S.p.A.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato si propone al Consiglio Comunale

l'adozione del presente provvedimento:

1. di approvare la proposta di modifica allo statuto vigente della società AMAT S.p.A. limitatamente agli articoli nn. 18, 19, 21, 29, 45 e secondo il testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sig. Sindaco, o suo delegato, di proporre la modifica statutaria in sede di Assemblea Straordinaria della società.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta del Dirigente della Direzione Programmazione e Controllo;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso in data 05.12.05 dal Responsabile della Direzione Programmazione e Controllo Dott. Raffaele Di Campo, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Escono dall'aula i Consiglieri Brisci e Todaro, per cui i presenti risultano n° 31;

Il Consigliere Voccoli, ottenuta la parola, chiede la votazione per singoli articoli;

Il Presidente, quindi, pone in votazione la modifica dell'art. 18 che viene approvato col seguente esito: n° 21 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 19 che viene approvato col seguente esito: n° 21 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Entra in aula il Consigliere Brisci ed esce il Consigliere Pomes, per cui i presenti risultano n° 31;

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 21 che viene approvato col seguente esito: n° 22 voti favorevoli e n° 9 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 29 che viene approvato col seguente esito: n° 22 voti favorevoli e n° 9 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Il Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 45 che viene approvato col seguente esito: n° 22 voti favorevoli e n° 9 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, n° 22 voti

Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti e Voccoli), resi dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti;

Entra in aula il Consigliere Pomes, per cui i presenti risultano n° 32;

Ultimata la votazione per singoli articoli, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n° 22 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 32 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la proposta di modifica allo statuto vigente della società AMAT S.p.A. limitatamente agli articoli nn. 18, 19, 21, 29, 45 e secondo il testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera **A)** per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sig. Sindaco, o suo delegato, di proporre la modifica statutaria in sede di Assemblea Straordinaria della società;
3. di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n° 22 voti favorevoli e n° 10 contrari (Vico, Lemma, Capriulo, Cervellera, Mosca, D'Onghia, Fabrizio, Brunetti, Pomes e Voccoli), resi dai n° 32 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ... **2.0 D.I.C. 2005** ... al ... **3 GEN. 2006** ... al N° ... **2688** ... Reg. Pubbl.

Taranto, li ... **4 GEN. 2006** ...



ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

Rignatelli

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ... **3 0 D.I.C. 2005** ... ai sensi del 3° comma dell'art. n. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.



CAPO SERVIZIO F.F.
(Luigi BUCCARELLA)

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 25 (Sei) fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Servizio. Si rilascia per uso amministrativo.

Taranto, addì ... **10 GEN. 2006** ...



CAPO SERVIZIO F.F.
(Luigi BUCCARELLA)

A.M.A.T. S.p.A.

BOZZA STATUTO

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A." in forma abbreviata "AMAT S.p.A.".

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Taranto.
2. Nei modi di legge, la Società potrà istituire, sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze.

Art. 3 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto

1. La Società ha come oggetto:
 - a) La gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
 - b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A." in forma abbreviata "AMAT S.p.A.".

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Taranto.
2. Nei modi di legge, la Società potrà istituire, sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze.

Art. 3 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto

1. La Società ha come oggetto:
 - a) La gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
 - b) la gestione di servizi di metropolitana, di



di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporto di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;

- c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;
- d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
- e) l'istituzione e/o la gestione di agenzie di viaggio;
- f) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione; anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n° 216 del 7/6/1974 e

idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporto di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;

- c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;
- d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
- e) l'istituzione e/o la gestione di agenzie di viaggio;
- f) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione; anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle



successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n° 197 del 5/7/1991, delle attività di cui alla legge n° 1 del 2/1/1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1/9/1993 n° 385.

Art. 5 - Partecipazione in altre società

1. La società può assumere partecipazioni anche in altre società, quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale determinato al summenzionato articolo 4.
2. La partecipazione in altre società deve essere deliberata dall'Assemblea quando ciò comporti l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni - Strumenti finanziari

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00), suddiviso in numero 8.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
3. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n° 216 del 7/6/1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n° 197 del 5/7/1991, delle attività di cui alla legge n° 1 del 2/1/1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1/9/1993 n° 385.

Art. 5 - Partecipazione in altre società

1. La società può assumere partecipazioni anche in altre società, quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale determinato al summenzionato articolo 4.
2. La partecipazione in altre società deve essere deliberata dall'Assemblea quando ciò comporti l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni - Strumenti finanziari

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00), suddiviso in numero 8.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
3. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore



Art. 7 - Aumento del capitale e diritto di opzione

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci, fermo restando il rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in natura e di crediti da parte dei soci.
3. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione delle azioni possedute, nel rispetto dell'art. 2441 del Codice Civile;
4. Gli azionisti avranno altresì il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441, comma 3°, del Codice Civile;
5. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura;
6. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione potrà essere escluso ex art. 2441, comma 8 del codice civile, se queste sono offerte ai dipendenti della Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili;
2. Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori, uguali diritti;
3. Ogni azione dà diritto a un voto.
4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione

all'ammontare globale del capitale sociale.

Art. 7 - Aumento del capitale e diritto di opzione.

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci, fermo restando il rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in natura e di crediti da parte dei soci.
3. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione delle azioni possedute, nel rispetto dell'art. 2441 del Codice Civile;
4. Gli azionisti avranno altresì il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441, comma 3°, del Codice Civile;
5. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura;
6. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione potrà essere escluso ex art. 2441, comma 8 del codice civile, se queste sono offerte ai dipendenti della Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili;
2. Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori, uguali diritti;
3. Ogni azione dà diritto a un voto.



sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti;

5. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà con dall'art. 2344 del C.C.

Art. 9 - Circolazione e trasferibilità delle azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari nominativi;
2. La circolazione delle azioni, è disciplinata dall'art. 2355 del Codice Civile;
3. In caso di emissione di azioni nominative, o di mancata emissione di titoli azionari, si applica l'art. 2355 bis del Codice Civile.

Art. 10 - Qualità di Azionista

1. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.
2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 11 - Obbligazioni

1. La Società può emettere, su delibera degli amministratori, a norma e con le modalità di legge e nei limiti indicati art. 2412 del Codice Civile, obbligazioni nominative o al portatore;
2. La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve, in ogni caso, risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436

4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti;

5. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà con dall'art. 2344 del C.C.

Art. 9 - Circolazione e trasferibilità delle azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari nominativi;
2. La circolazione delle azioni, è disciplinata dall'art. 2355 del Codice Civile;
3. In caso di emissione di azioni nominative, o di mancata emissione di titoli azionari, si applica l'art. 2355 bis del Codice Civile.

Art. 10 - Qualità di Azionista

1. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.
2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 11 - Obbligazioni

1. La Società può emettere, su delibera degli amministratori, a norma e con le modalità di legge e nei limiti indicati art. 2412 del Codice Civile, obbligazioni nominative o al portatore;
2. La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve, in ogni caso, risultare da verbale redatto da notaio ed essere



del Codice Civile.

Art. 12 - Strumenti finanziari

1. La Società può **emettere** strumenti finanziari a norma degli **artt.** 2346, ultimo comma, 2349 e 2351, **ultimo** comma, del codice civile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

Art. 14 - Convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano "Corriere del Giorno" di Taranto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
2. E' consentita, altresì, la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione;
4. In mancanza delle formalità suddette per la

depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 12 - Strumenti finanziari

1. La Società può **emettere** strumenti finanziari a norma degli artt. 2346, ultimo comma, 2349 e 2351, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

Art. 14 - Convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano "Corriere del Giorno" di Taranto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
2. E' consentita, altresì, la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione;



convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 15 - Riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge;
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 16 - Intervento in Assemblea e voto

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto;

4. In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 15 - Riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge;
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 16 - Intervento in Assemblea e voto

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli



2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del C.C.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea;
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio azionista, designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
3. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea, all'accertamento della identità e legittimazione dei presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe;
4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni;
5. Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario;
6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

azionisti cui spetta il diritto di voto;

2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del C.C.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea;
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio azionista, designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
3. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea, all'accertamento della identità e legittimazione dei presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe;
4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni;
5. Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario;
6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.



Art. 18 - Costituzione e deliberazione

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera secondo le disposizioni di legge;
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima;
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta;
4. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
5. Si applica l'art. 2368, ultimo comma, del Codice Civile;
6. Per la seconda convocazione e le convocazioni successive si applica l'art. 2369 del Codice Civile;

Art. 19 - Materie riservate all'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge;
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) Approva il bilancio;
 - b) Nomina e revoca gli amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente ed i membri del Collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c) Determina il compenso degli

Art. 18 - Costituzione e deliberazione

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera secondo le disposizioni di legge;
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima;
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta;
4. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
5. Si applica l'art. 2368, ultimo comma, del Codice Civile;
6. Per la seconda convocazione e le convocazioni successive si applica l'art. 2369 del Codice Civile;
7. Tuttavia le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative alle seguenti materie saranno adottate con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione:
 - Modifiche dell'oggetto sociale;
 - Trasferimento sede sociale in altra città;
 - Modifiche dell'ammontare del capitale sociale, non in adempimento a obblighi di legge;
 - Modifiche dei poteri degli organi sociali e del Presidente del Consiglio Amministrazione;
 - Scioglimento, liquidazione, scissione,



amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) Delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

3. L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservata dalla legge;

4. L'Assemblea straordinaria, in particolare, delibera:

a) Sulle modificazioni dello Statuto;

b) Sulla norma, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori della Società;

c) Sull'emissione di obbligazioni convertibili;

d) Sull'aumento del capitale sociale;

e) Sulla fusione con società possedute totalmente o al 90%, secondo quanto disposto al successivo art. 45 dello Statuto.

f) Sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie;

g) Sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

h) Sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

i) Sul trasferimento della sede sociale.

Si applica in ogni caso l'art. 2436 del C.C.

Art. 20 - Impugnativa delle delibere Assembleari

1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e

fusione, proroga della società.

Art. 19 - Materie riservate all'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge;

2. L'Assemblea ordinaria:

a) Approva il bilancio;

b) Nomina e revoca gli amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente ed i membri del Collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) Determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) Delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

3. L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservata dalla legge;

4. L'Assemblea straordinaria, in particolare, delibera:

a) Sulle modificazioni dello Statuto;

b) Sulla norma, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori della Società;

c) Sull'emissione di obbligazioni convertibili;

d) Sulle modifiche del capitale sociale-;

e) Sullo scioglimento, liquidazione, scissione, fusione, proroga della società;

f) Sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie;



secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e seguenti del C.C.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina;
2. La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea;
3. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo;
4. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea;
5. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto dello loro nomina;
6. Se vengono a cessare tutti gli

g) Sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

h) Sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

i) Sul trasferimento della sede sociale.

Si applica in ogni caso l'art. 2436 del C.C.

Art. 20 - Impugnativa delle delibere Assembleari

Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e seguenti del C.C.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina;
2. In caso di partecipazione azionaria minoritaria nella società del Comune di Taranto, a questo viene riservata la nomina di:
 - N° 1 (uno) consigliere in caso di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
 - N° 2 (due) consiglieri in caso di un Consiglio di Amministrazione composta da cinque membri.
3. La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea;



amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Compensi degli amministratori

1. L'Assemblea delibera la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 23 - Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

1. Si applica l'art. 2382 del C.C. ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.A. .

Art. 24 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1. Assume la rappresentanza legale ed istituzionale della Società;
2. Esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo;
3. Si occupa dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima;
4. Esercita tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali;
5. Rappresenta la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché nelle trattative sindacali;

4. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dell'Assemblea in qualunque tempo;

5. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea;

6. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto dello loro nomina;

7. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Compensi degli amministratori

1. L'Assemblea delibera la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 23 - Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

1. Si applica l'art. 2382 del C.C. ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause



6. Rappresenta la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre Società, nonché negli organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura costituzione, con facoltà di delegare gli stessi poteri ad altro soggetto, anche estraneo alla Società;
7. Rappresenta la Società dinanzi a qualsiasi autorità, commissione ed ufficio amministrativo, tanto civile che militare, firma istanze, ricorsi, reclami e concordati per qualsiasi oggetto;
8. Dirige il personale dipendente della Società;
9. Adotta i provvedimenti del caso per assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
10. Stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società;
11. Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dei servizi automobilistici e societari;
12. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
13. Firma la corrispondenza sociale concernente tutti gli atti di gestione della Società;
14. Nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti;
15. Assume o nomina, determinandone i poteri e gli emolumenti, il Direttore Generale, i Direttori, i Dirigenti, con facoltà di fissare le relative attribuzioni;

di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.A. .

Art. 24 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1. Assume la rappresentanza legale ed istituzionale della Società;
2. Esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo;
3. Si occupa dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima;
4. Esercita tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali;
5. Rappresenta la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché nelle trattative sindacali;
6. Rappresenta la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre Società, nonché negli organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura costituzione, con facoltà di delegare gli stessi poteri ad altro soggetto, anche estraneo alla Società;
7. Rappresenta la Società dinanzi a qualsiasi autorità, commissione ed ufficio amministrativo, tanto civile che militare, firma istanze, ricorsi, reclami e concordati per qualsiasi oggetto;
8. Dirige il personale dipendente della Società;
9. Adotta i provvedimenti del caso per



- | | |
|--|--|
| <p>16. Nomina procuratori speciali, conferendo eventualmente loro, di volta in volta o per periodi predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.</p> <p>17. Formula proposte all'organo amministrativo;</p> <p>18. Individua, anche in seno a progetti e piani articolati da predisporre in vista di investimenti e finalizzazioni operative, gli obiettivi e le strategie della Società, nonché imposta le politiche gestionali della stessa a beneficio delle quali canalizzare le risorse aziendali;</p> <p>19. Sottopone all'organo amministrativo, ai fini della discussione e dell'approvazione, gli obiettivi e le linee strategiche globali come sopra individuate;</p> <p>20. Attua gli obiettivi e le linee strategiche globali proposte ed approvate, uniformando la gestione della Società e le strutture aziendali agli indirizzi prescelti, assumendo ogni iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendo periodicamente informato il Consiglio di amministrazione sul punto;</p> <p>21. Tratta, definisce e sottoscrive atti e contratti di gestione di servizi di trasporti pubblici o di uso pubblico preordinati allo svolgimento delle attività della Società, anche mediante pool, consorzi e collegamenti interaziendali, subconcessioni, appalti di gestione e contratti di servizio;</p> <p>22. Riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo ed importo di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie;</p> | <p>assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;</p> <p>10. Stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società;</p> <p>11. Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dei servizi automobilistici e societari;</p> <p>12. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;</p> <p>13. Firma la corrispondenza sociale concernente tutti gli atti di gestione della Società;</p> <p>14. Nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti;</p> <p>15. Assume o nomina, determinandone i poteri e gli emolumenti, il Direttore Generale, i Direttori, i Dirigenti, con facoltà di fissare le relative attribuzioni;</p> <p>16. Nomina procuratori speciali, conferendo eventualmente loro, di volta in volta o per periodi predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.</p> <p>17. Formula proposte all'organo amministrativo;</p> <p>18. Individua, anche in seno a progetti e piani articolati da predisporre in vista di investimenti e finalizzazioni operative, gli obiettivi e le strategie della Società, nonché imposta le politiche gestionali della stessa a beneficio delle quali canalizzare le risorse aziendali;</p> |
|--|--|



23. Compie tutti gli adempimenti in esecuzione di quanto previsto all'art. 17, comma 53, della legge 15 maggio 1997, n° 127, e successive modifiche ed integrazioni;

24. Designa il presidente ed i componenti delle commissioni di gara tra amministratori, dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra soggetti estranei alla Società, e ne determina il compenso da attribuire;

25. Nomina un segretario scelto al di fuori dei propri membri e ne determina il compenso mensile da attribuire.

Art. 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci

19. Sottopone all'organo amministrativo, ai fini della discussione e dell'approvazione, gli obiettivi e le linee strategiche globali come sopra individuate;

20. Attua gli obiettivi e le linee strategiche globali proposte ed approvate, uniformando la gestione della Società e le strutture aziendali agli indirizzi prescelti, assumendo ogni iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendo periodicamente informato il Consiglio di amministrazione sul punto;

21. Tratta, definisce e sottoscrive atti e contratti di gestione di servizi di trasporti pubblici o di uso pubblico preordinati allo svolgimento delle attività della Società, anche mediante pool, consorzi e collegamenti interaziendali, subconcessioni, appalti di gestione e contratti di servizio;

22. Riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo ed importo di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie;

23. Compie tutti gli adempimenti in esecuzione di quanto previsto all'art. 17, comma 53, della legge 15 maggio 1997, n° 127, e successive modifiche ed integrazioni;

24. Designa il presidente ed i componenti delle commissioni di gara tra amministratori, dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra soggetti estranei alla Società, e ne determina il compenso da attribuire;

25. Nomina un segretario scelto al di fuori dei propri membri e ne determina il compenso mensile da attribuire.

Art. 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione



effettivi;

3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti gli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 27 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;
2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la seduta;
3. Il voto non può essere dato per rappresentanza;
4. Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o del presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 del Codice civile. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni;
5. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute.

Art. 28 - Direttore generale

1. Il Presidente del Consiglio di

Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi;
3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti gli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 27 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;
2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a



Amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da n° 3 membri effettivi. Devono essere inoltre nominati n° 2 sindaci supplenti;
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;
3. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2397, 2° comma del Codice Civile.

Art. 30 - Cause di ineleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2398 del C.C.

Art. 31 - Nomina e cessazione dall'ufficio.

Sostituzione

1. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono revocabili dall'Assemblea per giusta causa;
2. Per la sostituzione dei sindaci si applica l'art. 2401 del C.C.

Art. 32 - Retribuzione dei sindaci

maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la seduta;

3. Il voto non può essere dato per rappresentanza;
4. Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o del presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 del Codice civile. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni;
5. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute.

Art. 28 - Direttore generale

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da n° 3 membri effettivi. Devono essere inoltre nominati n° 2 sindaci supplenti;
2. In caso di partecipazione azionaria minoritaria nella società del Comune di Taranto a questo viene riservata la nomina di n° 1 (uno) Sindaco effettivo e



1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci.

Art. 33 - Doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 34 - Poteri del Collegio Sindacale

1. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli indicati all'art. 2403-bis del C.C.

Art. 35 - Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

Art. 36 - Responsabilità

1. I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Essi sono solidamente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Art. 37 - Denuncia al collegio sindacale e

n° 1 (uno) Sindaco supplente:

3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;
4. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2397, 2° comma del Codice Civile.

Art. 30 - Cause di ineleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2398 del C.C.

Art. 31 - Nomina e cessazione dall'ufficio. Sostituzione

1. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono revocabili dall'Assemblea per giusta causa;
2. Per la sostituzione dei sindaci si applica l'art. 2401 del C.C.

Art. 32 - Retribuzione dei sindaci

1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci.

Art. 33 - Doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile



denuncia al Tribunale

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 del C.C.

Art. 38 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è svolto da un Revisore contabile, nominato dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso;
2. Non possono essere incaricati nel controllo contabile e, se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma, del C.C..

TITOLO VI

BILANCIO DELLA SOCIETA'

Art. 39 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio;
3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori dovranno dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione.

adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 34 - Poteri del Collegio Sindacale

1. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli indicati all'art. 2403-bis del C.C.

Art. 35 - Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

Art. 36 - Responsabilità

1. I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Essi sono solidamente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Art. 37 - Denuncia al collegio sindacale e denuncia al Tribunale

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 del C.C.

Art. 38 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è svolto da un Revisore contabile, nominato dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso;



Art. 40 - Distribuzione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
 - Il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - Il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO VII RECESSO

Art. 41 - Diritto di recesso

1. I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater del C.C.;
2. Gli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del Revisore incaricato della revisione contabile, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge;
3. La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.

TITOLO VIII PATRIMONI DESTINATI

Art. 42 - Patrimoni destinati

1. La Società, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile, può:
 - a) Costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
 - b) Concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i

2. Non possono essere incaricati nel controllo contabile e, se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma, del C.C..

TITOLO VI BILANCIO DELLA SOCIETA'

Art. 39 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio;
3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori dovranno dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione.

Art. 40 - Distribuzione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
 - Il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - Il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.



proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo;

2. I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della Società e non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

Art. 43 - Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

1. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447-ter del C.C., è adottata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO IX

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 44 - Scioglimento

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicato all'art. 2484 del C.C. o da leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 del C.C.
2. Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis del C.C., il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
3. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea perché

TITOLO VII

RECESSO

Art. 41 - Diritto di recesso

1. I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater del C.C.;
2. Gli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del Revisore incaricato della revisione contabile, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge;
3. La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.

TITOLO VIII

PATRIMONI DESTINATI

Art. 42 - Patrimoni destinati

1. La Società, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile, può:
 - a) Costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
 - b) Concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo;
2. I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della Società e non



deliberi sulla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso;

4. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti per la liquidazione della Società.

TITOLO X

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

Art. 45 - Trasformazione, fusione, scissione

1. Si applicano le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, Capo X del C.C.;
2. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione la decisione in ordine alla fusione per incorporazione con una società interamente posseduta o che detiene interamente le azioni della società, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2505 del C.C. e salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
3. Rientra nella competenza del consiglio di amministrazione la decisione in ordine alla fusione per incorporazione con una società posseduta al novanta per cento o che detiene una pari percentuale di azioni della società, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2505 bis del C.C. e salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

TITOLO - VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Clausola conciliativa

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte ad un

possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

Art. 43 - Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

1. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447-ter del C.C., è adottata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO IX

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 44 - Scioglimento

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicato all'art. 2484 del C.C. o da leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 del C.C.
2. Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis del C.C., il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
3. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso;
4. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti per la liquidazione della Società.

TITOLO X

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

Art. 45 - Trasformazione, fusione, scissione



tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n° 5 del 17/01/2003.

2. Nel caso in cui il tentativo fallisca la controversia sarà risolta dal Magistrato competente.

Art. 47 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello di Taranto.

Art. 48 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

1. Si applicano le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, Capo X del C.C..

TITOLO - XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Clausola conciliativa

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n° 5 del 17/01/2003.
2. Nel caso in cui il tentativo fallisca la controversia sarà risolta dal Magistrato competente.

Art. 47 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello di Taranto.

Art. 48 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

